

COMUNE DI BALLAO

Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ ☎ 070/957319 ~ Fax 070/957187
C.F. n.80001950924 ~ P.IVA n.00540180924 ~ c/c p. n.16649097
www.ballao.it ~ e-mail: ufficiotecnicoballao@tiscali.it



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la delibera di C.C. n.13 del 26/2/1996, avente per oggetto "Approvazione disciplinare per la concessione delle stalle sociali";

VISTA la determinazione n.300 del 25/7/2005 con la quale si concede la stalla sociale in località "Genna 'e Pruna" all'allevatore Sig. Lai Efsio;

ACCERTATO che il concessionario, a norma dell'art.3 del "Disciplinare" ha versato anticipatamente il canone d'affitto di € 50,57 per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2005, come risulta dalla ricevuta di versamento n.49 del 16/8/2005, effettuato presso l'Ufficio Postale di Ballao;

ACCERTATO inoltre che il concessionario ha versato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'uso dei locali, una cauzione di € 30,34, pari ad una trimestralità del canone d'affitto, come risulta dalla ricevuta di versamento n.49 del 16/8/2005, effettuato presso l'Ufficio Postale di Ballao;

CONCEDE

al Sig. LAI EFISIO, nato a Ballao il 20/7/1948, e residente a Ballao in Via XXV Aprile n.11, i locali realizzati in località "Genna 'e Pruna", destinati a stalla sociale, appartenenti ad un corpo di fabbricato comprendente un ovile di mq.60, un vano appoggio e un fienile di uso comune, della superficie di mq.20, alle seguenti condizioni stabilite nel disciplinare allegato alla delibera di C.C. n.13 del 26/2/1996, e nella determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.300 del 25/7/2005:

- a) La concessione avrà durata triennale decorrente dalla data del verbale di consegna, con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il canone d'affitto dovrà essere versato in misura pari ad una annualità e comunque anticipatamente;
- b) All'atto della consegna dei locali l'affittuario dovrà sottoscrivere apposito verbale di consistenza descrittivo che sarà redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Nel verbale di consistenza saranno indicati dettagliatamente lo stato dei locali all'atto della consegna, e ciò al fine di appurare eventuali responsabilità del conduttore per danni arrecati agli stabili a causa dell'uso distorto degli stessi;
- c) I locali dovranno essere mantenuti dal concessionario costantemente e per tutta la durata della concessione nel medesimo stato di conservazione e manutenzione nel quale vengono consegnati, salvo il naturale deterioramento determinato dall'uso;
- d) Alla scadenza il concessionario dovrà riconsegnare i locali nel primitivo stato e previa verifica dello stato d'uso della conservazione e della destinazione;
- e) Anche all'atto della restituzione verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale dove saranno evidenziate le eventuali negligenze e danni procurati ai locali;

- f) Il concessionario dovrà inoltre accettare quelle modificazioni dei locali o sostituzione parziale o totale dei medesimi, che l'Amministrazione ritenga di dover eseguire;
- g) Il concessionario si obbliga a detenere l'uso dei locali osservando le seguenti prescrizioni:
- 1) Non eseguire, né permettere che altri eseguano modifiche, variazioni o integrazioni ai locali senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Eventuali interventi di carattere straordinario finalizzati a rendere i locali più funzionali e comunque più rispondenti alle esigenze proprie, potranno essere eseguiti direttamente dal concessionario medesimo previa sempre l'autorizzazione scritta dell'Ente. Tutte le spese sostenute e non coperte dal finanziamento dello Stato o di altro Ente pubblico per l'esecuzione dei lavori autorizzati, potranno essere scomutate totalmente dal canone di affitto, subordinatamente al benessere e collaudo delle opere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Verificandosi la cessazione dell'attività da parte del concessionario, tutte le spese sostenute per migliorie, modifiche o integrazioni apportate ai locali saranno trasferite, tramite l'Ente, al subentrante secondo le modalità e le condizioni in uso in quel momento;
 - 2) Provvedere al pagamento del canone pattuito nei termini stabiliti all'atto della concessione;
 - 3) Non potrà in nessun modo e per nessun motivo servirsi dei locali per uso diverso da quello stabilito dalla concessione, né tanto meno cederli anche temporaneamente per il soddisfacimento di esigenze di altri allevatori, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - 4) Non provocare danni ai locali e alle cose o alterare il patrimonio boschivo e terriero e quant'altro è pertinente e connesso alla concessione;
 - 5) Si obbliga ad osservare tutte quelle altre prescrizioni e direttive che l'Amministrazione riterrà opportuno emanare, nell'intento di meglio disciplinare la gestione dei locali medesimi;
 - h) L'allevatore che contravviene ad una sola delle prescrizioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5, decade dal diritto di concessione mediante semplice comunicazione scritta. Il concessionario dichiarato decaduto dovrà provvedere a lasciare immediatamente sgomberi i locali da animali e cose.

19 SET. 2005
Ballao, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Bruno Tegas)

